

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8/9/2010

Autore: Redazione

Disposizioni per i titolari di patente di categoria C

1. I conducenti titolari di patente di guida di categoria C in corso di validita', che abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta', possono continuare a condurre, fino al compimento del sessantottesimo anno di eta', autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t. previa acquisizione, di anno in anno, presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Tale attestazione, che ha validita' annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita, in caso di richiesta, agli organi accertatori.
2. L'attestazione di cui al comma 1 non e' richiesta ai conducenti titolari di patente di guida di categoria C che, avendo compiuto i sessantacinque anni di eta', non intendono mantenere l'abilitazione alla guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t.

Disposizioni per i titolari di patente di categoria D

1. Ai conducenti gia' titolari di patente di guida di categoria D ai quali, per raggiunti limiti di eta', la stessa sia stata riclassificata in patente di guida di categoria inferiore da non piu' di tre anni, puo' essere rilasciata una nuova patente di guida di categoria D, previa esibizione di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti rilasciata da una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale attestazione ha validita' annuale e deve essere riconseguita e riprodotta, di anno in anno, al fine del rinnovo della data di validita' della patente D ottenuta, che non puo' essere successiva, comunque, a quella del compimento del sessantottesimo anno di eta' del titolare.

2. Qualora il provvedimento di riclassificazione di cui al comma 1 sia stato emesso da piu' di tre anni, l'Ufficio della Motorizzazione Civile che provvede, ai sensi dello stesso comma 1 al rilascio della patente di guida di categoria D ed emette contestualmente un provvedimento di revisione sulla patente stessa. Alla revisione si provvede con urgenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dal rilascio della patente.

Disposizioni per il rinnovo di validita' del titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di conducenti che non ancora abbiano compiuto ottanta anni di eta'

1. I conducenti in possesso di titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida delle categorie A, B, C ed E che, avendo superato settantasette anni ma non ancora ottanta, procedono al rinnovo di validita' dei titoli abilitativi suddetti conseguono il rinnovo di validita' fino alla data del compimento dell'ottantesimo anno di eta' se esibiscono certificato di idoneita' dei requisiti fisici e psichici rilasciato da uno dei medici certificatori monocratici di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I conducenti di cui al comma 1 che provvedono a rinnovare la validita' del titolo di abilitazione alla guida posseduto previa visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il rinnovo di validita' della patente posseduta fino alla data indicata nella certificazione rilasciata dalla predetta commissione e comunque non oltre l'ottantaduesimo anno di eta'.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

<https://www.diritto.it/normativa/decreto-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-892010/>